



**TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

Il giudice dr.ssa Giulia Dossi

- letto il ricorso che precede, contenente richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del ricorso sul suo sito *web* del Ministero convenuto;
- richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui *"in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass., Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003);
- ritenuto, alla luce di tali principi, che la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati, considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.;
- ritenuto, pertanto, che la richiesta di notificazione attraverso la pubblicazione sul sito *web* ex art. 151 c.p.c. debba essere rigettata;

**FISSA**

udienza ex art. 420 c.p.c. il giorno **3 maggio 2017 alle ore 11.40**, via San Barnaba n. 50, 2° piano, stanza n. 6, a cui le parti sono tenute a comparire personalmente o a mezzo di procuratore.

Avverte la parte convenuta che, per non incorrere nelle decadenze di legge, ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione mediante deposito di memoria difensiva contenente gli elementi di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c.

Manda a parte ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto nei termini di legge.

In caso di notifica via PEC, dispone che la parte ricorrente curi, entro 5 giorni prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato .eml o .msg), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;

Dispone che la parte ricorrente depositi in udienza stralcio del registro INI-PEC contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

Milano, 6 febbraio 2017

Il giudice  
Giulia Dossi